



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

Data 17.11.2022

Atto n° 01

Oggetto: Commissariamento ad Acta a seguito di Sentenza TAR Catania n. 2349/2020 REG.PROV.COLL. su Ricorso n. 01491/2019 REG.RIC, promosso da Cosentino Giuseppe contro Comune di Vittoria Servizio per redazione della "RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.L.vo n. 152/06) - CIG ZB1389C886

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 16.11.2022	Il Delegato di Funzioni dirigenziali (D.D. 1934/2022) f.to Arch. Emanuele Cicciarella
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € 3.172,00 è imputata al CAP. 12650 IMP. 1381/22	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria AL FINE DI NON ARRECARRE ULTERIORI ANNI PATRIMONIALI ALL'ENTE	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 17.11.2022	Il Dirigente f.to dott. Alessandro Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che con sentenza n. 2349 del 30.09.2020 la Sezione Quarta del TAR di Catania ha accolto il ricorso in epigrafe, volto all'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Vittoria sulla istanza/diffida protocollata al Comune di Vittoria in data 30/05/2019, con la quale è stata richiesta l'adozione di un formale provvedimento di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica ad una parte dell'area di proprietà del ricorrente, a seguito della scadenza del vincolo del P.R.G., in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale, nonché per la

declaratoria dell'illegittimità di detto silenzio e del diritto alla riqualificazione urbanistica dell'area individuata in ricorso e per ogni adempimento consequenziale;

- Che con la stessa sentenza 2349/2020 la Sezione Quarta ha nominato, fin da allora, per il caso di ulteriore inadempimento da parte del Comune di Vittoria quale Commissario ad acta il Dirigente del Settore III (Governio del Territorio - Centro Storico - Urbanistica ed Edilizia Privata) del Comune di Ragusa, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inottemperanza, entro l'ulteriore termine di centoventi giorni, con oneri a carico del Comune di Vittoria.
- Che con ricorso numero di registro generale 927 del 2020, il Comune di Vittoria, ha proposto ricorso al CGA contro Giuseppe Cosentino, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2349/2020
- Che con Sentenza 114/2021 del 16/02/2021, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello lo respingeva.

Preso atto

- Che il sottoscritto Dott. Ing. Ignazio Alberghina a far data del 28/02/2019 è Dirigente del Settore III Urbanistica-Edilizia Privata e Centro Storico del Comune di Ragusa, giusta Determinazione Sindacale n. 16 del 28/02/2019,
- Che il sottoscritto Commissario ad Acta si è insediato il 30.04.2022 presso la stanza del Vice Segretario Generale del Comune di Vittoria, Dott. Alessandro Basile

Visto

- il Piano Regolatore Generale vigente adottato con Deliberazione di C.C. n. 146 del 21/12/1999 ed approvato definitivamente dall'Assessorato Territorio ed Ambiente con D.D. n. 1151 del 16/10/2003;
- la Legge Regionale n. 19 del 13/08/2020 "*Norme per il governo del territorio*" che disciplina nel rispetto dello Statuto regionale, dell'ordinamento nazionale ed europeo, le azioni della Regione, delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni nel governo del territorio e stabilisce i principi fondamentali per la tutela del suolo e delle sue funzioni, anche al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola nonché di impedire in via di principio l'ulteriore consumo di suolo;
- la Legge regionale n. 2 del 13/02/2021 "*Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio*";
- l'art. 26 comma 3 della Legge Regionale n. 19 del 13/08/2020 che stabilisce che "*il responsabile del procedimento, all'uopo nominato, pubblica nell'albo pretorio e sul sito web del comune un avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG. Nei successivi trenta giorni chiunque può avanzare proposte e formulare suggerimenti secondo i criteri e le modalità fissate nell'avviso. A tal fine, il responsabile del procedimento, nello stesso termine di trenta giorni, individua le modalità con le quali consultare e coinvolgere soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per le loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni*";

Considerato

- che con nota prot. N.0130681/2022 del 17/10/2022 il sottoscritto Commissario ad Acta ha richiesto al Segretario Generale del Comune di Vittoria la Convocazione di un'apposita conferenza dei servizi per risolvere le gravi inadempienze del Comune di Vittoria in relazione ai mancati adempimenti gestionali necessari per la definizione delle Varianti Parziali prodromiche all'espletamento dell'incarico di commissario ad acta
- Che con Verbale di Conferenza dei Servizi del 09/11/2021 il Comune di Vittoria dava atto di non aver ancora adempiuto alla redazione con personale interno della redazione del "RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.L.vo n. 152/06), prodromica alla definizione della variante urbanistica parziale

RILEVATO che nei termini indicati nel verbale di CdS del 09/11/2022 il Comune di Vittoria non ha adempiuto agli impegni intrapresi;

INTERPELLATO allo scopo il **Arch. Pian. Costanza Dipasquale**, nata resosi disponibile a svolgere tale incarico, l'offerta per la redazione della "“RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.L.vo n. 152/06)” per variante parziale al PRG per l'importo di € 2.500,00 oltre iva ed oneri previdenziali;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 modificato con l'art. 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120), che stabilisce: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”*;

DATO ATTO che in virtù dell'art.1, comma 130, della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) l'obbligo del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi ricorre solo per affidamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro;

CONSIDERATO pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della P.A.;

RICHIAMATI:

- l'art.192 del TUEL (D.Lgs.267/2000) che dispone che, prima dell'affidamento, devono essere individuati:
 1. il fine che si intende perseguire;
 2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art.11 del D.Lgs. 163/2006, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, pertanto, ai sensi delle predette disposizioni di legge, quanto segue:

- il fine che si intende perseguire è la redazione del "“RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.L.vo n. 152/06)” della variante in oggetto;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione della prestazione sopra descritta e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) luogo di svolgimento: Vittoria;
 - b) durata: 60 giorni
 - c) corrispettivo: € 2.500,00 (oltre iva e cassa di previdenza);
 - d) tempi di realizzazione: entro 60 giorni dal momento dell'accettazione dell'offerta;
 - e) decorrenza: dalla esecutività e dall'efficacia della presente determinazione;
 - f) termini di pagamento: il pagamento, derivante dal presente provvedimento, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs.n.231/2002, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 192/2012;
 - g) tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) modalità di scelta del contraente: acquisizione mediante ricerca informale trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 comma 2 lettera a) ed art.37, comma1, del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.1, comma2, lett.a) del D.L.76/2020, D.L.77/2021 ,Legge 29 luglio 2021, n.108;

RITENUTO di procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e quindi di incaricare il **Arch. Pian. Costanza Dipasquale**, resosi disponibile a svolgere tale incarico, l'offerta per la redazione della "RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.L.vo n. 152/06)", per l'importo omnicomprensivo di € **3.172,00** con la necessità di impegnare la predetta somma alla risorsa U 12-2.02.01.09.999 Cap. 12650 del corrente bilancio comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito presso l'ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) N. ZB1389C886;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 45 del 22/03/2022 è stato approvato il bilancio dell'anno corrente e che la spesa è coerente con le previsioni in esso contenute

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. **AFFIDARE** l'incarico del servizio di redazione del "RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.L.vo n. 152/06)" per la variante al PRG inerente la riclassificazione urbanistica del suolo l'area individuata in catasto al Foglio 120 partt. 1123 e 1546, per l'importo omnicomprensivo di € 3.172, di cui € 2.500,00 per imponibile oltre IVA al 22% pari a € 572,00 ed euro 100,00 (cassa di previdenza 4% su imponibile) al professionista **Arch. Pian. Costanza Dipasquale** con studio in Ragusa relativo alla Sentenza TAR Catania n. 2349/2020 REG.PROV.COLL. su Ricorso n. 01491/2019 REG.RIC, promosso da Cosentino Giuseppe contro Comune di Vittoria;
2. **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 3.172,00, alla risorsa U 12-2.02.01.09.999 Cap. 12650 del corrente bilancio comunale;
3. **DARE ATTO** che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;
4. **TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa;
5. **DARE ATTO** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D. L.vo n. 267/00;
6. **DARE ATTO** che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000;
7. **PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

Il Commissario ad Acta
Dirigente Settore III – Comune di Ragusa
f.to Ing. Ignazio Alberghina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 18.11.2022
al 02.12.2022 registrata al n. Reg. pubblicazioni**

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio